COMUNE DI ALTISSIMO
(Provincia di Vicenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

ANNO 2025
N. 13 del Reg. Delibere

OGGETTO: **ISTITUZIONE CONTRIBUTI PER RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO (ART. 1, COMMI 636-638 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207).**

L'anno 2025, il giorno 27 del mese di Marzo alle ore 13:00 nella sala delle adunanze, in modalità mista, parte in presenza, parte in videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale. Eseguito l'appello risultano:

		Presente/Assente
Trevisan Omar Loris	Sindaco	Presente
Farinon Lorella	Assessore	Presente
Ponza Fausta Antonella	Assessore	Presente

N. Presenti 3 N. Assenti 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Giovanna Storti, in videoconferenza.

Il/La Sig./ra Trevisan Omar Loris nella sua qualità Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: ISTITUZIONE CONTRIBUTI PER RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO (ART. 1, COMMI 636-638 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- l'art. 1 Legge 5 febbraio 1992, n. 91 prevede che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre italiani;
- negli ultimi anni c'è stata una forte richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* da parte di cittadini residenti principalmente in Sud America e discendenti da cittadini italiani emigrati;
- presso le rappresentanze consolari italiane in detti Paesi sembrano esserci liste di attesa lunghissime, che si aggirano intorno al decennio, per ottenere questo riconoscimento;
- in considerazione dei suddetti tempi di attesa molti aspiranti al riconoscimento stanno cercando procedure alternative, che consistono nel trasferirsi temporaneamente in Italia e chiedere il riconoscimento al Sindaco del Comune di residenza oppure il riconoscimento giudiziale; un fenomeno questo che è stato messo in luce dall'indagine promossa da Istat in collaborazione con ANUSCA nel 2024;
- i procedimenti legati al riconoscimento della cittadinanza italiana sono lunghi e complessi per i quali l'Ufficio di Stato Civile è tenuto a fornire informazioni sul procedimento, evadere le richieste di certificati storici riferite agli avi con relative ricerche di archivio, effettuare le verifiche sugli atti presentati per accertare la discendenza tra l'avo cittadino italiano e il richiedente, procedere con la trascrizione degli atti (cittadinanza, nascita, matrimonio) nei registri di Stato Civile nel caso di verifiche positive;

Richiamata la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 "Legge di bilancio 2025", in vigore dal 1^ gennaio 2025, ed in particolare l'art. 1, commi da 636 a 638 i quali dispongono:
"636. I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.
637. I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.
638. Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.";

Vista la nota di Anci Veneto, acquisita al nostro prot. n. 246 in data 13.01.2025, che riprende i contenuti delle disposizioni sopra richiamate;

Dato atto che:
- i procedimenti legati al riconoscimento della cittadinanza italiana e le attività ad essi collegate negli anni hanno assunto dimensioni notevoli, impegnando in misura crescente l'Ufficio di Stato Civile in attività che risultano sostanzialmente gratuite per i richiedenti, non residenti nel Comune, ma che producono costi diretti e indiretti per l'ente, in ragione della mole di lavoro connessa;
- da una stima sommaria, risulta che nell'anno 2024 le sole domande di rilascio di certificazioni desunte da atti di stato civile formati da oltre un secolo sono state 70;

Ritenuto conseguentemente di assoggettare:
- le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e

14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo pari a Euro 600,00 (seicento/00) per ciascun richiedente maggiorenne;
- le richieste di certificati o di estratti di atti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo pari a Euro 300,00 (trecento/00) per ciascun atto, stabilendo altresì che detto importo sia ridotto a Euro 200,00 (duecento/00) nel caso in cui il richiedente indichi con precisione l'anno di formazione dell'atto di stato civile e il nominativo (nome e cognome) della/e persona/e cui l'atto si riferisce;

Dato atto che:
- il contributo di cui all'art. 1 comma 636 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 si applica solo nel caso di richiedente maggiorenne;
- il contributo è dovuto per la richiesta di riconoscimento e/o di certificazione, di cui ne condiziona la procedibilità ai sensi dell'art. 1 comma 638 della predetta Legge;
- il contributo pertanto non è un diritto sul certificato o sull'estratto (come ad esempio i diritti di segreteria) il cui rilascio infatti è solo eventuale, e pertanto deve essere assolto indipendentemente dal fatto che la ricerca dell'atto abbia esito positivo o meno;
- il contributo di cui all'art. 1 comma 637 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
- i menzionati contributi sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 638, L. n. 207/2024;
- i predetti contributi non comprendono quanto dovuto per altre causali in particolare restano ferme, il rimborso delle spese di spedizione e per espressa previsione di legge (art. 1, comma 638, L. n. 207/2024), le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo;
- non sono assoggettate al contributo di cui al comma 637 dell'art. 1, L. n. 207/2024 le richieste di certificati e/o estratti di atti di stato civile presentate da Pubbliche Amministrazioni;
- i contributi amministrativi stabiliti con il presente provvedimento non sostituiscono quello previsto dall'art. 9-bis, comma 2, L. n. 91/1992, di spettanza del Ministero dell'Interno;

Stabilito pertanto che:
- i contributi in questione dovranno essere versati all'ente a cura dell'interessato con modalità di pagamento tracciabile e il relativo versamento dovrà essere comprovato dall'interessato stesso contestualmente alla presentazione dell'istanza, con allegazione alla medesima della ricevuta dell'eseguito pagamento, a pena di improcedibilità dell'istanza;
- non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 1 comma 637 della più volte citata L. n. 207/2024, se nell'istanza sono indicati con precisione l'anno di formazione dell'atto di stato civile e il nominativo (nome e cognome) della/e persona/e cui l'atto si riferisce ed è stato versato il contributo di Euro 200,00, ma la ricerca ha dato esito negativo, sarà necessario integrare il contributo con Euro 100,00 affinché l'ufficiale di stato civile possa procedere con una ricerca estesa;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 17/12/2024, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio 2025/2027 e il Documento Unico di Programmazione;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di istituire, con decorrenza dal 1^ aprile 2025, il contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per ciascun richiedente maggiorenne, nonché per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente come segue:

Tipologia	Importo
Domande di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*	Euro 600,00
Richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente con indicazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce	Euro 200,00
Richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente senza indicazione precisa dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce	Euro 300,00

2. di dare atto che il pagamento dei contributi suddetti costituisce condizione di procedibilità delle rispettive istanze;
3. di dare atto, inoltre, che il contributo sulla domanda di certificazione di cui all'art. 1 comma 637 della L. n. 207/2024:

- si applica indipendentemente dalla forma della certificazione rilasciata (cartacea o digitale), formata secondo il diritto interno o secondo le convenzioni internazionali, ecc.;
- dovrà essere assolto all'atto della presentazione della domanda stessa in quanto lo stesso non si configura quale diritto sul certificato o estratto;
- in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento non verrà riconosciuto alcun diritto al rimborso;
- se nell'istanza sono indicati con precisione l'anno di formazione dell'atto di stato civile e il nominativo (nome e cognome) della/e persona/e cui l'atto si riferisce ed è stato versato il contributo di Euro 200,00, ma la ricerca ha dato esito negativo, è necessario integrare il contributo di Euro 100,00 affinché l'ufficiale di stato civile possa procedere con una ricerca estesa;

4. di dare atto, infine, che i contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 art. 1 L. 207/2024 saranno integralmente acquisiti al bilancio del Comune nel capitolo di entrata che verrà costituito nella prima variazione di bilancio utile, per un importo stimato di circa Euro 2.000,00 all'anno e che verrà monitorato e conseguentemente aggiornato in considerazione dell'andamento delle richieste nel corso dell'esercizio.

Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 al fine di dar corso agli adempimenti previsti

OGGETTO: ISTITUZIONE CONTRIBUTI PER RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO (ART. 1, COMMI 636-638 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 2, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Lì, 25/03/2025

La Responsabile di Area

Dott.ssa Monica Elena Mingardi
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 2, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 25/03/2025

La Responsabile Area Contabile
Monica Elena Mingardi
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente	Il Segretario Comunale
Trevisan Omar Loris ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE	Dott.ssa Giovanna Storti ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 28/03/2025 al 12/04/2025 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. N.267/2000, Art.32 commi 1 e 2 Legge 69/2009.

Lì, 28/03/2025

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Giovanna Storti
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

ATTESTATO DI ESECUTIVTA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 27/03/2025, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. La deliberazione stessa diverrà esecutiva il giorno 08/04/2025, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Lì, 28/03/2025

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Giovanna Storti
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Copia conforme all'originale.